Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 20 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 309.

Autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), ad accettare una donazione.

N. 309. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'erigendo Beneficio parrocchiale di San Rocco, in Voghera (Pavia), viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da monsignor Egisto Domenico Melchiori, consistente in un fabbricato situato in Voghera (Pavia), del valore di L. 81.900 (ottantunmilanovecento), e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona, in data 11 luglio 1929, integrato da postille 9 ottobre 1941 e 8 agosto 1942, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 310.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

N. 310. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì, in data 11 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in frazione Arbi del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

N. 311. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale, in data 4 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco, nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946

Nomina dell'on. Tito Zaniboni commissario straordinario dell'« U.N.U.C.I. ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, riguardante la nomina del generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò a commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole Tito Zaniboni è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata nella riserva Nicolò Giacchi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946
Registro Guerra n. 5, foglio n. 213. — VENTORINO

(1310)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Nuovo S. Vincenzo », stazza lorda tonn. 20,74, inscritto al n. 417 di matricola del Compartimento marittimo di Gaeta: dalle ore 8 del 28 luglio 1943;

Motopeschereccio « Elisa », stazza lorda tonnellate 14, inscritto al n. 404 del registro galleggianti dell'Ufficio marittimo locale di Camogli: dalle ore 8 del 17 agosto 1943;

Motopeschereccio « Elina », stazza lorda tonnellate 18,74, inscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « Maria di Porto Salvo », stazza lorda tonn. 12,41, inscritto al n. 951 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Domenico Padre », stazza lorda tonn. 26,21, inscritto al n. 95 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Medusa », stazza lorda tonnellate 79,12, inscritto al n. 750 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 12 del 14 gennaio 1946.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 179. — CILLO

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, a concedere mutui agli Enti locali a pareggio dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, riguardante la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i decreti Ministeriali 28 giugno 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 98 del 16 agosto stesso anno, con i quali il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio italiane furono designati per l'esercizio finanziario 1945-46, a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale designazione al Monte dei Paschi di Siena;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1945-46, anche il Monte dei Paschi di Siena, che potrà effettuare tali operazioni di credito, anche in deroga alle proprie norme statutarie, con ammortamento in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile

Nomina del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Decreta:

Il dott. Arturo Rossignoli, il dott. Ignazio Capuano e l'avv. Gian Luigi Dones, in qualità di effettivi, ed il prof. Paolo Ricaldone e l'ing. Imbriani Longo, in qualità di supplenti, sono nominati membri del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1946, 1947, 1948 e 1949.

Il dott. Pietro Luppino ed il dott. Vittorio Marini sono nominati sindaci del citato Consorzio e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Apertura di dipendenze della Banca popolare di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Cocconato e in Castagnole Lanze (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1946.

Apertura di una dipendenza in Corbetta (Milano) della Banca popolare di Abbiategrasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso (Milano), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corbetta (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Modificazioni alle norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela della strada e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809;

Viste le norme costruttive per autocarri, autobus e rimorchi di nuova produzione, emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R;

Ritenuta la necessità di adeguare dette norme alle mutate esigenze della tecnica costruttiva degli autocarri, autobus e rimorchi, per consentire alle fabbriche nazionali di detti tipi di autoveicoli di mettere in produzione autocarri, autobus e rimorchi meglio rispondenti alle esigenze degli autotrasporti civili;

Decreta:

Art. 1.

Le norme emanate con i decreti del Ministro per le comunicazioni in data 8 novembre 1937, n. 4896, ed in data 13 novembre 1941, n. 6408/650 R, restano abrogate.

L'immatricolazione e la circolazione di autocarri, autobus e rimorchi è subordinata all'osservanza delle norme costruttive di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Le dimensioni massime d'ingombro degli autocarri, autobus e rimorchi di nuova costruzione debbono rispettare i limiti fissati dalle vigenti norme per la tutela della strada e per la circolazione, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Il peso massimo a pieno carico non deve, in alcun caso, superare i limiti fissati dalle norme suddette.

Il carico gravante su ciascun asse non deve superare la portata massima dei tipi di pneumatici con i quali il veicolo è stato omologato.

Art. 4.

Il meccanismo dello sterzo deve consentire un angolo di sterzo almeno di 40° (misurato sulla ruota interna), se le ruote anteriori sono soltanto direttrici, almeno di 38° se sono motrici e direttrici, di almeno 35° se trattasi di autocarri od autobus derivati da autovetture.

Art. 5.

La lunghezza delle parti in sbalzo rispetto agli assi non deve superare la metà del passo.

Per gli autobus, se la sagoma della carrozzeria è tale da non dar luogo ad un ingombro in curva superiore a quello che si avrebbe rispettando per lo sbalzo il limite anzidetto, può consentirsi un adeguato aumento della lunghezza dello sbalzo posteriore della carrozze-

ria, sempre che venga riconosciuto ammissibile dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve in ogni caso provvedere alla preventiva approvazione del disegno, tenendo conto anche della ripartizione del carico sugli assi.

S'intende per passo la distanza fra l'asse anteriore e quello posteriore per gli autoveicoli a due assi, e fra l'asse anteriore e la mezzeria dei due assi posteriori, per gli autoveicoli a tre assi.

Per questi ultimi lo sbalzo si misura dal 3° asse.

Per gli autobus debbono essere rispettate tutte le vigenti prescrizioni riguardanti l'altezza interna, gli accessi per i viaggiatori, i montatoi, i sedili, il pavimento, il tetto e gli accessori esterni.

Art. 6.

L'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, dell'autoveicolo a pieno carico, non deve essere inferiore a mm. 200.

Eccezionalmente per gli autobus, per gli autofurgoni e per gli autocarri derivati da autovetture, può consentirsi che tale limite sia ridotto, fino ad un minimo di mm. 150.

Art. 7.

Il motore deve essere suscettibile di sviluppare una potenza sufficiente perchè l'autocarro o l'autobus sia in grado di superare a pieno carico la pendenza del 16 %, e di spuntare, partendo da fermo, su tale pendenza.

Art. 8.

Gli autocarri e gli autobus debbono essere provvisti dei due sistemi di frenatura a comandi indipendenti, prescritti dall'art. 61 del Codice stradale. Uno di essi, a comando irreversibile, deve essere tale da assicurare l'immobilità dell'autoveicolo, a pieno carico, sulla pendenza massima superabile, anche in assenza del conducente.

Detta V la velocità massima in km./h dell'autoveicolo a pieno carico, ed S lo spazio di frenatura in metri, l'autoveicolo isolato, su strada orizzontale, asfaltata, deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla formula

$$S = \frac{V^2}{70}$$

Se l'autocarro o l'autobus traina un rimorchio, l'autotreno a pieno carico, nelle condizioni di cui sopra deve potersi arrestare nello spazio massimo dato dalla formula

$$S = \frac{V^2}{65}$$

Art. 9.

Salvo l'osservanza di tutte le altre prescrizioni vigenti, gli autocarri e gli autobus possono trainare un rimorchio alle seguenti condizioni:

a) la dimensione massima traversale d'ingombro del rimorchio non deve essere superiore a quella della motrice;

b) se l'autotreno non è provvisto di impianto di freno continuo automatico, il peso massimo complessivo a pieno carico del rimorchio non deve superare l'80 % del peso massimo a pieno carico della motrice;

c) i rimorchi per trasporto di persone debbono essere del tipo a volta corretta.

Art. 10.

E' ammesso l'impiego di semi-rimorchio, il cui carico sia in parte sopportato dall'avantreno motore. Il semi-rimorchio deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) a pieno carico la ripartizione del peso sull'avantreno motore e sulle ruote posteriori deve risultare distribuito razionalmente anche in rapporto al carico sui pneumatici;

b) l'iscrizione in curva dell'autoveicolo non deve dar luogo ad inconvenienti tali da compromettere la sicurezza di circolazione.

Art. 11.

Gli autocarri e gli autobus, per essere atti al traino di rimorchio debbono essere provvisti di gancio di traino di tipo unificato, appropriato al peso massimo complessivo a pieno carico del rimorchio, e di giunti, pure di tipo unificato, per il collegamento tanto dell'impianto elettrico di segnalazione, quanto delle tubazioni del freno continuo del rimorchio, in quei casi in cui detto sistema di freno sia prescritto.

Art. 12.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 4 tonnellate, l'impianto di freno continuo automatico non è obbligatorio.

Però, se non sono provvisti di impianto di freno continuo automatico, debbono avere un dispositivo autofrenante tale da assicurare in ogni caso il rispetto della formula

$$S = \frac{V^2}{65}$$

Debbono inoltre essere provvisti di un idoneo e sicuro dispositivo di bloccaggio, manovrabile a mano, dal veicolo o da terra, che assicuri la frenatura del rimorchio a pieno carico, anche sulla massima pendenza.

Art. 13.

Per i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 tonnellate è obbligatorio l'impianto di freno continuo automatico rispondente alle prescrizioni in vigore per detti tipi di freno.

Oltre al freno continuo è obbligatorio anche il dispositivo di bloccaggio di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

I rimorchi provvisti di impianti di freno continuo possono raggiungere un peso complessivo a pieno carico superiore a quello della motrice.

In nessun caso però il peso complessivo a pieno carico del rimorchio può superare 1,3 volte il peso a pieno carico della motrice.

Art. 15.

Tutti gli autocarri, gli autobus ed i rimorchi debbono essere provvisti di ganci di manovra di tipo unificato.

Art. 16.

E' prescritta l'osservanza delle tabelle di unificazione UNI-CUNA, aventi carattere definitivo.

Art. 17.

Le fabbriche nazionali di autocarri, autobus e rimorchi, prima di mettere in produzione nuovi tipi di autoveicoli debbono ottenere l'omologazione del tipo da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A tal uopo la fabbrica costruttrice deve presentare all'Ispettorato suddetto regolare domanda in bollo, corredata dai documenti seguenti:

a) disegni quotati, in scala 1:10, in triplice copia, di cui due regolarmente bollate, del tipo di autoveicolo di cui si chiede l'omologazione, visto di fianco e di fronte, nonchè dei particolari costruttivi più importanti;

b) breve relazione tecnica, in triplice copia di cui due regolarmente bollate, dalla quale si rilevino tutte le principali caratteristiche costruttive dell'autoveicolo, con particolare riguardo al motore, al cambio di velocità, alla trasmissione, al ponte, alle dimensioni, ai pesi ed agli elementi costituenti oggetto dei controlli e delle prove di omologazione.

Gli autocarri, autobus e rimorchi di fabbricazione estera che si intenda importare ed immatricolare in Italia, debbono avere caratteristiche costruttive che non siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 18.

Le domande di omologazione debbono essere completate con il deposito di una somma, per spese ed indennità degli ingegneri dell'Ispettorato che effettueranno le prove, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Ispettorato stesso, in base all'art. 108 del Codice stradale.

Art. 19.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esaminati i documenti presentati, nonchè tutti quegli altri che ritenga necessario richiedere alla ditta costruttrice, provvede alla omologazione del tipo, eseguendo i controlli e le prove che riterrà necessari.

Del risultato viene redatto apposito verbale, sottoscritto anche dai rappresentanti della ditta costruttrice.

Art. 20.

A seguito dell'esito favorevole dei controlli e delle prove di cui al precedente art. 19, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riconosce la ammissibilità alla circolazione di tutti gli esemplari del tipo di autoveicolo omologato e dà le necessarie disposizioni ai dipendenti Ispettorati compartimentali per l'ammissione alla visita e prova degli esemplari stessi.

Art. 21.

Ottenuta l'omologazione del tipo, la ditta costruttrice provvede alla compilazione di un prospetto (di tipo unificato) contenente tutte le caratteristiche costruttive dell'autoveicolo omologato, e ne trasmette n. 300 esemplari all'Ispettorato generale.

Art. 22.

All'atto della visita e prova l'ingegnere dell'Ispettorato accerta la rispondenza delle caratteristiche dell'esemplare presentato alla visita con quelle indicate nel prospetto.

Art. 23.

L'omologazione di un tipo di autoveicolo resta valevole anche se la fabbrica costruttrice apporta modifiche non sostanziali al tipo medesimo.

A tale effetto la fabbrica stessa deve però stabilire quali caratteristiche costruttive definiscono il tipo principale del proprio autoveicolo per la omologazione, con che resta in facoltà della fabbrica stessa di apportare modifiche alle careatteristiche costruttive non essenziali, per tipi secondari o speciali, definiti come da unificazione UNI-CUNA.

Art. 24.

Le presenti norme entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1287) *Il Ministro*: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del R. decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministri per il tesoro, per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, per il quadriennio 1946-1949, è composto come segue:

Merlino dott. Federico, in rappresentanza della Corte dei conti, presidente;

D'Amico dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franco rag. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Guerrisi dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 aprile 1946

(1312) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe *C* e *D* - mista a termine fisso senza visita medica - approvate con decreto Ministeriale 10 ottobre 1937, e con la tariffa *E* - assicurazione per il caso di morte a premi temporanei - approvata con decreto Ministeriale 20 dicembre 1937.

Roma, addì 7 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e con riferimento alla disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 27 dicembre 1945, art. 8, riguardante il prezzo del melasso, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi del melasso e del lievito per panificazione:

1. — Il prezzo del melasso prodotto nella campagna 1944-45 viene stabilito in L. 225 a quintale, base 50 % di contenuto di saccarosio: per ogni grado in più o in meno sarà applicato un aumento o, rispettivamente, una riduzione in proporzione.

Tale prezzo — che si riferisce a merce alla rinfusa, resa franco stabilimento — vale anche per le giacenze di melasso di vecchia produzione.

2. — I prezzi del lievito da valere per le provincie dell'Italia settentrionale, comprese nelle regioni del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Tre Venezie e dell'Emilia sono i seguenti:

a) lievito compresso . . . . L. 70 al kg.
b) lievito secco (umidità massima 7 %) . . » 280 al kg.

I suddetti prezzi s'intendono per merce posta su veicolo stabilimento di produzione, imballo incluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

3. — I prezzi del lievito da valere per le provincie centro-meridionali sono i seguenti:

Lazio - lievito compresso . . . . L. 72 al kg.
Campania - lievito compresso . . . . . . » 78 al kg.
Puglie - lievito compresso . . . . » 80 al kg.

I suddetti prezzi s'intendono per merce posta su veicolo franco stabilimento produzione, imballo escluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

I prezzi del lievito per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

Il presente provvedimento ha vigore a decorrere dal 1° aprile 1946.

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Avviso n. 68.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 176194, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 maggio 1946 - N. 110

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,875
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,375
Id 5 % 1936	98,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	625628	94,50 —	Cerè Alessandro di *Carlo-Sante*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile.	Cerè Alessandro di *Sante Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	174186	350 —	Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro.
Pr. Red. 3,50 %	181175	490 —	Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria).	Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181176	784 —	*Moisio Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato.	*Moiso Giuseppina-Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181177	784 —	*Moisio Angiolina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra.	*Moiso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	131387	400 —	Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Sernio (Sondrio).	Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	751049	164,50	Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.	Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1297)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.